

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente il ricorso del dottor Federico Speck
 contro la dichiarazione di pubblica utilità
 della sistemazione di via Buonamano in Ascona

(del 26 maggio 1959)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con ris. n. 4287 del 26 settembre 1958 il Consiglio di Stato ha concesso la pubblica utilità per la sistemazione di via Buonamano, in Ascona, respingendo il ricorso del signor Dr. Federico Speck (vedi risoluzione in atti).

Contro questa risoluzione il dr. Speck ha presentato ricorso al Gran Consiglio. Trattandosi di una questione di natura tecnica, riproduciamo il preavviso dell'Ufficio tecnico cantonale :

« Oggetto del ricorso è il previsto allargamento della curva verso la proprietà del sig. Speck, mappale 1428, all'incrocio fra Via Buonamano e la piazza Land. Caglioni, implicante una espropriazione di terreno di mq. 250, e meglio come indicato con colorazione gialla sul piano allegato.

Il ricorrente presenta le seguenti argomentazioni :

1. Afferma che la Via Caglioni, anche allargata, non potrà essere trasformata da una strada a carattere locale ad una di intenso traffico data la presenza sul suo tracciato di 'curve ad angolo retto';
2. Richiama che la proprietà è già stata oggetto di precedenti amputazioni di terreno per l'allargamento della curva in discussione;
3. Ritiene che con l'attuale progetto la proprietà subirà un'ulteriore amputazione di mq. 500 di terreno;
4. Sostiene che il progetto è grandioso affermando che in nessun punto di Ascona esiste un'altra curva tanto ampia quanto quella progettata lungo la sua proprietà;
5. Richiama che non esiste alcun progetto di allargamento al bivio fra Via Papio e Via Locarno (Taverna) laddove il traffico è intensissimo e la curva esistente disagiata;
6. Richiamando il punto 2) sostiene che la prevista nuova amputazione di terreno non era immaginabile al momento dell'acquisto della proprietà da parte del ricorrente : circostanza che gli ha causato pregiudizi nella determinazione del prezzo di acquisto;
7. Fa presente che il previsto raccordo fra Via Buonamano e la Via Papio dovrà forzatamente formare un brutto angolo derivante dal restringimento del campo viabile di Via Papio;
8. Ritiene che l'espropriazione sia diretta intenzionalmente ed esclusivamente contro il ricorrente, con una stridente disparità di trattamento fra i cittadini;
9. Chiede che, se non si intende rinunciare alla espropriazione, si sposti il tracciato in modo che il marciapiede progettato abbia a coincidere con l'attuale confine dell'area comunale, oggi posteggio;
10. Chiede che, in ogni caso, il ricorrente non debba essere vincolato per futuri fabbricati, all'arretramento di m. 4 dalla strada.

Conclude col chiedere :

In linea principale :

- Che sia rifiutata la dichiarazione di pubblica utilità per l'allargamento di Via Buonamano.

In linea subordinata :

- Che sia rifiutata la pubblica utilità limitatamente alle opere comportanti una espropriazione a carico del sig. Speck.
- Che sia ordinato lo spostamento del tracciato in modo che il marciapiede abbia a coincidere con l'attuale confine dell'area comunale, ora posteggio.

Le osservazioni dello scrivente Ufficio tecnico cantonale sono le seguenti :

- ad 1. L'incrocio di strade con intersecazione degli assi ad angolo retto è un fatto applicato e constatabile in tutte le *zone urbane* dell'universo : esiste in tutte le grandi città laddove il traffico è sicuramente più intenso di quello di Ascona e può pertanto trovare applicazione anche nel caso in esame.
La Via Buonamano e la parallela Via Locarno sono le uniche due strade utilizzabili senza allungamento del percorso, per il transito Locarno - Brissago. Dopo la sua sistemazione, la Via Buonamano ha pertanto sicure probabilità di assorbire un transito notevole.
- ad 2. Senza contestare l'affermazione si fa notare che il crescente sviluppo del traffico non esclude e rende talvolta necessario l'allargamento di strade che già in precedenza erano state corrette.
Si richiama che dal 1946 al 1958 il numero degli autoveicoli circolanti in Svizzera è aumentato nella proporzione di uno a sei.
- ad 3. L'espropriazione di terreno prevista dai piani, e verificata dal nostro Ufficio tecnico, ammonta a mq. 250 e non 500 come sostiene il ricorrente.
- ad 4. Nell'allestimento di nuovi progetti non si deve necessariamente osservare la regola di mantenersi entro le ristrette direttive già adottate in precedenza in altre strade della località, ignorando con ciò i crescenti bisogni del traffico. Le argomentazioni del ricorrente sono d'altronde smentite dal fatto che proprio dirimpetto la correzione eseguita qualche anno fa, ha adottato una curva con raggio più ampio (40 m.) di quello ora previsto lungo la sua proprietà (30 m.).
- ad 5. Sta la definizione di 'disagevole', citata dal ricorrente per la curva alla Taverna. Disagevole appunto per il limitato raggio di curvatura di soli 8 m.
Con ciò il ricorrente viene ad ammettere che la sua pretesa di ridurre il raggio della curva lungo la sua proprietà — perchè tali sono le conseguenze delle sue richieste espresse in altre parole — contribuisce a rendere disagevoli le condizioni di transito.
Il fatto che per il momento non esista alcun progetto per la correzione della precitata curva alla Taverna non esclude che in progresso di tempo tale lavoro venga previsto in un futuro piano regolatore.
Nel caso in esame l'allargamento della curva lungo la proprietà del ricorrente consegue ed è strettamente collegato con la necessità di correggere l'adiacente Via Buonamano.
- ad 6. Evidentemente nessun proprietario è garantito a priori ed in perpetuo contro eventuali manomissioni della sua proprietà che, in progresso di tempo i piani regolatori ed i progetti stradali possono sempre prevedere.
- ad 7. La Via Buonamano sbocca sulla Via Papio laddove questa forma un largo denominato Piazza Land. Caglioni. Il previsto marciapiede allo sbocco di

Via Buonamano si raccorda esattamente con quello già eseguito lungo tale piazza.

Il restringimento della strada citato dal ricorrente si verifica a 70 ml. di distanza dalla sua proprietà. Non è escluso che in progresso di tempo la Via Papio possa subire ulteriori allargamenti, e l'ubicazione degli attuali posteggi totalmente variata.

- ad 8. L'affermazione non è confermata dai fatti. Le espropriazioni, derivanti dall'applicazione di criteri tecnici uniformi, si estende a tutti i numerosi proprietari confinanti con la Via Buonamano.
- ad 9. La richiesta di cambiare il tracciato è formulata in modo impreciso. Vi sono infiniti modi di interpretarla se non è precisato il raggio della curva. Il raccordo del marciapiede così come richiesto dal ricorrente può essere eseguito senza alcuna espropriazione oppure mediante una espropriazione massima di mq. 170 di terreno a seconda del raggio di curvatura adottato. Comunque la richiesta implicherebbe in ogni caso la formazione di due angoli del marciapiede con un tracciato dello stesso evidentemente sconsigliabile.
- ad 10. La questione della deroga all'arretramento di eventuali fabbricati futuri sulla proprietà del ricorrente non può essere inclusa ed esaminata in sede di procedura concernente la pubblica utilità.

CONCLUSIONI :

Abbiamo esposto dettagliatamente le nostre osservazioni, seguendo in ordine di esposizione le argomentazioni del ricorso, e concludenti tutte in senso contrario alle richieste.

Si richiamano le 'Osservazioni al ricorso' del Municipio di Ascona del 4 novembre 1958, le cui conclusioni sono analoghe alle nostre. In sede comunale, tanto il Municipio quanto il Consiglio comunale, hanno deciso all'unanimità di proporre la reiezione del ricorso.

Per tutte queste considerazioni si propone la reiezione del ricorso del Dr. Speck, tanto nella richiesta principale quanto in quella subordinata ».

E' da osservare che non tutti i punti sollevati dal ricorrente sono, a nostro giudizio, di competenza di codesto Gran Consiglio. Infatti la legge edilizia cantonale prevede all'art. 32 che i ricorsi contro il tracciato sono decisi inappellabilmente dal Consiglio di Stato; solo le domande concernenti la pubblica utilità possono essere dedotti avanti il Gran Consiglio (art. 33, cpv. 2, legge citata).

Risulta dagli atti che i punti del ricorso 2, 3, 5, 6, 7, e 9 concernono questioni di tracciato. Chiediamo quindi che il Gran Consiglio rifiuti in ordine di esaminarli.

Circa le altre questioni e subordinatamente anche circa le questioni concernenti il tracciato, lo scrivente Consiglio si associa alle conclusioni dell'Ufficio tecnico cantonale e chiede quindi che il ricorso sia *respinto*.

Vogliate gradire onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato :

Zorzi

